

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

---

BUSINAROLO. — Al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

l'istituto dei permessi per congedo parentale in favore dei genitori con figli minori è previsto all'articolo 32 e seguenti del decreto legislativo n. 151 del 2001 e costituisce una misura di fondamentale importanza a tutela della genitorialità introdotta nel nostro ordinamento in forza della legge n. 53 del 2000 che delegava il Governo alla redazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;

l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (cosiddetti Sumaisti) del 23 marzo 2005 e successive modifiche, non prevede per i professionisti in questione la fruizione dei permessi per congedo parentale né riconosce l'astensione *post partum*;

infatti, il suddetto accordo collettivo nazionale regola dall'articolo 36 all'articolo 39 le diverse tipologie di assenza ed i diversi istituti nulla prevedendo per i congedi parentali di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo n. 151 del 2001, posto che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 rimandano esplicitamente alla contrattazione collettiva nazionale la regolamentazione dell'istituto, ma tale disciplina non è stata in alcun modo inserita all'interno dell'accordo collettivo nazionale dei medici (cosiddetti Sumaisti), pur essendo, lo stesso, temporalmente successivo al decreto legislativo n. 151 del 2001;

l'istituto dei congedi parentali si configura come estrinsecazione del diritto costituzionale alla tutela della famiglia del lavoratore, sia esso del settore pubblico o privato, come anche da ultimo disciplinato dal decreto legislativo n. 80 del 2015 che però non interviene sui principi della norma o sui fruitori della stessa, ma esclusivamente sulle modalità di applicazione dell'istituto, risultando per l'effetto irragionevole ed ingiustificato che restino esclusi dall'area di operatività del congedo parentale i medici specialisti ambulatoriali che operano in convenzione con il servizio sanitario nazionale, per quanto non aventi lo *status* di pubblici dipendenti del comparto sanità –:

quali iniziative di competenza intendano porre in essere i Ministri interrogati onde garantire la piena estensione dell'istituto dei congedi parentali, nonché la previsione dell'astensione *post partum* ai medici specialistici ambulatoriali che operano in convenzione con il servizio sanitario nazionale (cosiddetto Sumaisti), sino ad oggi totalmente esclusi da tale misura a sostegno della genitorialità. (5-07940)